

**Intesa Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova ex art. 38 comma 2 lett. f, Legge Regionale 36/97, nel merito della destinazione d'uso delle aree del demanio portuale destinate a funzioni urbane, nell'ambito del procedimento di formazione del nuovo progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale.**

**Integrazione del documento "Relazione - Intesa ex art. 38, comma 2, lett. f della L.R. 04 09 1997 n. 36" e correlate modifiche agli elaborati grafico-normativi del progetto definito del PUC.**

Con nota n. 300980 del 15.10.2014, il Comune di Genova ha trasmesso ad Autorità Portuale la proposta di Giunta al Consiglio Comunale n. 40/2014 inerente il progetto definitivo di PUC, contenente tra l'altro, il documento "Relazione - Intesa ex art. 38, comma 2, lett. f della L.R. 04 09 1997 n. 36" di "Controdeduzioni alle osservazioni di Autorità Portuale ai fini del raggiungimento dell'intesa ex art. 38 comma 2 lett. f) della L.U.R."

Nel citato documento il Comune, prendendo atto della deliberazione de Comitato Portuale del 30 aprile 2014, ha evidenziato che la condivisione di obiettivi, in relazione allo sviluppo cittadino ed in particolare delle aree di interesse portuale, con il soggetto deputato alla gestione e allo sviluppo delle stesse, riveste particolare importanza per la città di Genova. Nel medesimo documento l'Amministrazione Comunale ha inoltre esplicitato le risultanze, da inserire nel progetto definitivo di PUC, della disamina delle osservazioni presentate da Autorità Portuale Genova ai fini del raggiungimento dell'intesa.

Successivamente Autorità Portuale, con nota n. 0023908/P del 30.10.2014, a riscontro di quanto inviato dal Comune, ha richiesto alcune precisazioni e lievi integrazioni alle risposte fornite dalla Civica Amministrazione, di seguito sintetizzate:

- 1) la planimetria di livello 2 "Assetto Infrastrutturale e Insediativo" e le planimetrie di livello 3 "Assetto urbanistico" Tav. n. 24 e n. 34, con particolare riferimento al compendio di Prà Voltri sono errate in quanto non rispondenti ai vigenti strumenti pianificatori, come già segnalato nella relazione alla Delibera di Comitato Portuale del 30 aprile 2014, trasmessa con nota Prot. 10211 del 08.05.2014;
- 2) all'interno delle Norme di Congruenza, nella planimetria del Sistema Territoriale 2 Medio Ponente manca la rappresentazione grafica dei Distretti 7 Piaggio Aeroporto e 8 Polo Industriale di Cornigliano;
- 3) con riferimento al Distretto 1.06 Piaggio Aeroporto, occorre rendere coerenti con il testo concordato che individua specchi acquei e strutture di più stretto utilizzo nautico quali Aree di Interesse Portuale, sia la cartografia di Livello 2, sia la cartografia di Livello Municipale, che viceversa non riportano l'adeguata rappresentazione;
- 4) per quanto concerne il Distretto 1.08 si rileva che non viene riportata la cartografia relativa al citato Accordo modificativo del 27/7/2005;
- 5) si richiede infine che in relazione al punto e1) relativo al Distretto 1.01 Voltri Litorale di Levante, con particolare riferimento alle Norme Transitorie del Distretto, sia confermata la dicitura già utilizzata nelle precedenti note e si faccia pertanto riferimento ad "attività insediate" anziché a "concessioni demaniali rilasciate". Nello specifico, il testo dovrebbe essere così formulato: "Interventi di sistemazione superficiale [...] sono inoltre consentiti gli interventi necessari allo svolgimento delle attività dell'indotto portuale insediate prima dell'approvazione del progetto, preliminare del PUC [...]."

A tal riguardo è utile precisare quanto segue:

Con riferimento al punto 1), è necessario rilevare che le planimetrie di livello 2 "Assetto Infrastrutturale e Insediativo" e le planimetrie di livello 3 "Assetto urbanistico" Tav. 24 e 34, come

peraltro tutta la cartografia del Piano, riporta i dati della Carta Tecnica Regionale (2003) posta come rilievo cartografico ufficiale nel progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale, adottato con DCC 92/2011, e nella proposta di progetto definitivo di PUC al Consiglio Comunale (DGC 40/2014).

Nondimeno, considerato che le aree di cui alla segnalazione, appartengono all'ambito portuale e disciplinate dal Piano Regolatore Portuale vigente (PRP) approvato con DCR 35/2001 e DCR 61/2001, al fine di non creare dubbi interpretativi, pare opportuno **recepire l'indicazione di Autorità Portuale operando lo stralcio, dalle suddette cartografie del progetto definitivo di PUC, dell'ambito portuale cosiddetto "VP5bis" indicato come "ampliamento previsto dal PRP"**.

In relazione al punto 2), relativamente ai Distretti 7 - Piaggio Aeroporto e 8 - Polo Industriale di Cornigliano, circa la loro non rappresentazione cartografica, si segnala che si tratta di **errore materiale, pertanto si recepisce la segnalazione, integrando lo schema grafico del Sistema Territoriale 2 con l'indicazione dei perimetri dei distretti 7 e 8.**

In riferimento al punto 3) si precisa che coerentemente al voto regionale, il Piano propone lo stralcio dell'area descritta, dal P.T.C.P. A.C.L. disciplinandola con una specifica norma **"Arco costiero di Conservazione Marina di Sestri"** in cui viene chiaramente evidenziato che **"Nell'ambito perimetrato vige la disciplina relativa al lotto 1 del Settore 2 dello Schema di Assetto Urbanistico dell'Area d'intervento n. 7 del piano Territoriale di Coordinamento degli insediamenti produttivi dell'Area Centrale Ligure introdotta con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 1 agosto 2000, concernente l'approdo turistico in località Sestri Ponente. A interventi ultimati, ferme restando le destinazioni d'uso indicate nell'Accordo di Programma, sono consentiti tutti gli interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, purché prevista da un progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico, funzionale e paesaggistico in coerenza con la disciplina dell'Accordo di Programma medesimo."**. Pertanto eventuali modifiche all'Accordo citato dovranno trovare soluzione attraverso specifici atti modificativi.

Con riferimento al punto 4) si precisa che gli allegati del DST 08 Polo industriale di Cornigliano riportano in aerofotogrammetria ed in cartografia quanto indicato nell'All. L dell'Accordo Modificativo dell'Accordo di Programma del 27/07/2005.

Per quanto riguarda la scheda **"AI 12 POLO SIDERURGICO NON A CICLO INTEGRALE DI CORNIGLIANO/ATTIVITA' PORTUALE** disciplinata dal PTC IP ACL", anch'essa allegata alla documentazione del distretto, **è stata riportata la scheda originaria con espressamente indicato in fondo al testo, il richiamo all'Accordo di Programma del 27/7/2005: "NOTE: testo approvato in sede di Accordo di Programma siglato in data 29/1 1/1999 (VEDERE IN AGGIORNAMENTO ACCORDO MODIFICATIVO DEL 27/07/2005), in quanto tale elaborato non è ancora stato modificato in aggiornamento dalla Regione Liguria che è l'ente competente in materia. Pertanto quanto segnalato non può essere inserito nel Piano, in quanto di compensa regionale, nondimeno pare utile segnalare alla Regione Liguria quanto rilevato da Autorità Portuale.**

Relativamente al punto 5) circa la maggior precisazione delle norme transitorie del Distretto 01 Voltri Litorale di Levante, rammentando che dette aree sono necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche programmate dal Progetto Definitivo del Nodo Ferroviario: Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole, di cui alla delibera CIPE 85/2006, si comprende lo spirito della segnalazione, pertanto al fine di non creare dubbi interpretativi, si accoglie nella sostanza la segnalazione rimodulando l'articolato normativo nel seguente modo:

*“Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non compromettano gli assetti previsti. Fino alla data di consegna delle aree per la realizzazione delle opere programmate dal PUC, sono inoltre consentiti gli interventi necessari allo svolgimento delle attività dell’indotto portuale ~~esistenti in virtù di concessioni demaniali rilasciate~~ **insediate e legittimamente autorizzate** prima dell’ ~~approvazione~~ **adozione** del progetto preliminare del PUC **ivi compresa l’installazione di manufatti purchè non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte** ~~sino alla ristrutturazione edilizia~~, senza che detti interventi costituiscano maggiori oneri o condizionamenti ai fini della realizzazione delle opere programmate dal PUC medesimo.”.*